



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 10-11-2014 (punto N 24)

Delibera

N 983

del 10-11-2014

Proponente

SARA NOCENTINI

DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

Pubblicita'/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Dirigente Responsabile STEFANO ROMAGNOLI

Estensore SILVANA ADRIANA PANETTA

Oggetto

Individuazione delle date di inizio e della durata delle vendite di fine stagione per l'anno 2015, ai
sensi dell'articolo 37, comma 2, del D.P.G.R. 1 aprile 2009, n. 15/R

Presenti

ENRICO ROSSI

ANNA RITA BRAMERINI

GIANNI SALVADORI

GIANFRANCO

LUIGI MARRONI

VITTORIO BUGLI

SIMONCINI

VINCENZO

STEFANIA SACCARDI

EMMANUELE BOBBIO

CECCARELLI

SARA NOCENTINI

Assenti

ANNA MARSON

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 recante “Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti”;

Visto, in particolare, il comma 2 dell’articolo 95 (Vendite di fine stagione) della citata l.r. 28/2005, che rimanda al regolamento di attuazione della legge l’individuazione delle date di inizio e della durata delle vendite di fine stagione;

Visto il Regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 1 aprile 2009, n.15/R, recante “Regolamento di attuazione della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti)” ed in particolare il comma 2 dell’articolo 37 (Date di inizio e durata delle vendite di fine stagione), che dispone che le date di inizio e la durata delle vendite di fine stagione possano essere modificate annualmente dalla Giunta regionale con propria deliberazione;

Viste le deliberazioni G.R. n. 413 del 23 maggio 2011, n. 596 del 29 ottobre 2012 e n. 942 dell’11 novembre 2013, con le quali erano state individuate le date di inizio e la durata delle vendite di fine stagione, rispettivamente, per gli anni 2011/2012, 2013 e 2014, prendendo atto del provvedimento recante “Indirizzi unitari delle Regioni sull’individuazione della data di inizio delle vendite di fine stagione”, approvato in sede di Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome in data 24 marzo 2011, col quale, anche a tutela della concorrenza tra Regioni confinanti o comunque vicine, venivano stabilite date comuni a tutte le Regioni italiane per l’effettuazione delle vendite di fine stagione, individuando le seguenti scadenze:

- il primo giorno feriale antecedente l’Epifania, per le vendite di fine stagione invernale;
- il primo sabato del mese di luglio, per le vendite di fine stagione estiva;

Preso atto che, nella riunione del 25 settembre 2013 della Commissione Attività Produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, gli Assessori regionali al Commercio hanno nuovamente condiviso i contenuti del citato provvedimento interregionale, confermandone la validità anche in considerazione dei positivi effetti riscontrati dall’applicazione del medesimo al fine di omogeneizzare le date delle vendite di fine stagione estive ed invernali e che ha avuto riscontro positivo anche da parte delle associazioni di categoria;

Sentite le Associazioni di categoria e le Parti sociali, che hanno condiviso la proposta;

Ritenuto opportuno confermare, per l’anno 2015, nel primo giorno feriale antecedente l’Epifania la data di inizio delle vendite di fine stagione invernale e nel primo sabato del mese di luglio la data di inizio delle vendite di fine stagione estiva, stabilendone per entrambe la durata in sessanta giorni;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di individuare, per l’anno 2015, nelle date, rispettivamente, del primo giorno feriale antecedente l’Epifania la data di inizio delle vendite di fine stagione invernale e del primo sabato del mese di luglio la data di inizio delle vendite di fine stagione estiva;

2. di stabilire la durata delle vendite di fine stagione in sessanta giorni.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5-bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile
STEFANO ROMAGNOLI

Il Direttore Generale
ENRICO FAVI